Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Società Cooperativa.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con Capogruppo Iccrea banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Albo Banca d'Italia n. 4514 - ABI n. 08901

R.E.A. CCIAA di Monza n. 458812

Ufficio del Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale 00698390150

Sede Legale e Direzione Generale Via Serafino Biffi n. 8 – 20844 Triuggio (MB)

Tel. 0362-92331 – Telefax 0362-9233.352 – www.bccvallelambro.it – e-mail: bccvallelambro@bccvallelambro.it

Posta elettronica certificata (PEC): 08901.bcc@actaliscertymail.it

Il presente regolamento, pubblicato in data 05 agosto 2022 non è sottoposto all'approvazione della Consob. Ai sensi dell'art. 1, par. 4, lett. j) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ("Regolamento Prospetto"), alla presente emissione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BCC DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO 08.08.2022 – 08.08.2025 STEP UP - CODICE ISIN IT0005506206

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	
Articolo 1 – Denominazione, importo e titoli	1.1 - In data 02 agosto 2022 il CdA della BCC di Triuggio e della Valle del Lambro ha deliberato l'emissione del Prestito obbligazionario denominato "BCC DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO 08.08.2022-08.08.2025 STEP UP" codice ISIN IT0005506206 nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. 1.2 - L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali Euro 4.000.000 e viene emesso al prezzo di 100. Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione, e cioè Euro 10.000 per Obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di Godimento del Prestito a quella di sottoscrizione. La Banca ha facoltà, durante il periodo di offerta, di aumentare l'ammontare totale delle obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della Banca, tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bccvallelambro.it Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massimo di 400 titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad euro 10.000, con eventuali multipli incrementali di euro 1.000. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili. L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'ammontare totale previsto per l'emissione. 1.3 - Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2 - Data di Godimento, di Emissione e di Regolamento	Le Obbligazioni sono emesse e hanno godimento a decorrere dal giorno 08 agosto 2022. La Data di Regolamento coincide con la Data di Godimento.

	Successivamente a tale data le sottoscrizioni pervenute saranno regolate con frequenza giornaliera pari alla valuta di addebito. Al sottoscrittore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).
Articolo 3 - Interessi	Le Obbligazioni corrisponderanno agli obbligazionisti cedole periodiche semestrali ad un tasso crescenti nel tempo pari allo 0,35% lordo semestrale il giorno 08 febbraio 2023 e il giorno 08 agosto 2023, pari allo 0,70% lordo semestrale il giorno 08 febbraio 2024 e il giorno 08 agosto 2024, pari all'1,05% lordo semestrale il giorno 08 febbraio 2025 e il giorno 08 agosto 2025. Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno eseguiti il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. La convenzione di calcolo degli interessi è actual/actual.
Articolo 4 – Calendario, Base e Convenzione di calcolo	Il Prestito obbligazionario prevede Calendario Target, Base di Calcolo Following Business Day Convention e Convenzione di Calcolo Act/Act.
Articolo 5 – Durata	La durata del Prestito obbligazionario è di tre anni che decorrono dal giorno 08 agosto 2022 al giorno 08 agosto 2025.
Articolo 6 - Rimborso	Il Prestito sarà rimborsato alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza corrispondente al giorno 08 agosto 2025. Qualora la data per il pagamento del capitale coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento sarà eseguito nel primo giorno lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Successivamente alla Data di Scadenza, le Obbligazioni cesseranno di fruttare Interessi. Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo.
Articolo 7 – Servizi del prestito	A far tempo dall'accentramento delle obbligazioni presso Monte Titoli i pagamenti dovuti dall'Emittente saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dell'investitore ovvero tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo.
Articolo 8 – Regime fiscale	Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/ 1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti e degli aventi causa le imposte e tasse, presenti o future, alle quali saranno comunque soggette le Obbligazioni nella misura pro tempore vigente.
Articolo 9 – Termini di prescrizione degli interessi e del capitale	I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
Articolo 10 – Ranking	Gli obblighi a carico dell'Emittente derivanti dal Prestito obbligazionario di cui al presente Regolamento non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente stesso già contratti o futuri, fatta salva l'applicazione del c.d. bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Per tutta la durata del Prestito obbligazionario, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti. E' altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause

	di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.
Articolo 11 - Garanzie	Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
Articolo 12 - Destinatari dell'offerta	L'offerta è indirizzata esclusivamente alla clientela della Banca.
Articolo 13 - Periodo di Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal giorno 08 agosto 2022 al giorno 31 gennaio 2023 salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il presente regolamento sarà reso disponibile anche attraverso il sito internet www.bccvallelambro.it L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità massima dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento dell'Ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.bccvallelambro.it
Articolo 14 – Spese e commissioni a carico del sottoscrittore	Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condizioni economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investimento.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	
Articolo 15 - Mercati e Negoziazione	La Banca negozia le obbligazioni emesse sulla base di politiche interne disponibili presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.bccvallelambro.it La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.
Articolo 16 - Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del Public Offers of Securities Regulations 1995 ed alle disposizioni applicabili del FSMA 2000. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA 2000.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Articolo 17 - Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria, al netto di eventuali commissioni di sottoscrizione, sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia dell'Emittente.
Articolo 18 - Organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni	Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni.
Articolo 19 – Legge applicabile e foro competente	Tale regolamento è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Monza. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.
Articolo 20 – Agente per il calcolo	L'Agente per il Calcolo sarà l'Emittente il quale nell'esercizio di tale attività determinerà il tasso di interesse, l'importo di ciascuna cedola ed effettuerà ogni altra attività connessa.
Articolo 21 - Responsabile per il collocamento e incaricati del collocamento	Le Obbligazioni saranno offerte presso la sede e le filiali della BCC che opererà dunque sia come Emittente che come Responsabile del Collocamento ai sensi delle vigenti norme.

Triuggio, 05 agosto 2022

Banca di Credito Cooperativo
di Triuggio e della Valle del Lambro
Il Presidente
Silvano Camagni